

## II. IL COSTO DEL COMMENDATORE

**L**a vita in comune nell'ambito di una società organizzata è causa per ciascuno di noi di molte comodità. La casa ce la costruisce l'impresa edile, l'abito ce lo fa il sarto, al pane e alla carne ci pensano gli alimentaristi, la tazza di caffè ce la prepara il barista. Ci sono tuttavia anche gli inconvenienti. A parte i molti concittadini che ci dà fastidio incontrare per strada (colpa anche del nostro cattivo carattere, s'intende), vi sono quelli che ci fanno male in modo tangibile, danneggiandoci nella persona, nelle cose di nostra proprietà, insomma (e in ultima analisi) nel patrimonio. Il caso che agiscano dolosamente, cioè con piena e deliberata volontà di danneggiarci, per fortuna è meno frequente; il caso che ci danneggino colposamente, cioè per imperizia o per leggerezza di carattere, è purtroppo frequentissimo.

Oggi che la circolazione automobilistica (e, non ne parliamo neppure, quella motociclistica) si è tanto ingigantita, le occasioni di danno si sono andate, ovviamente, moltiplicando. Nelle mani di conducenti inesperti o spericolati, il mezzo automobilistico è diventato un'arma estremamente temibile, che si abbatte rovinosamente assai spesso su questo o quel disgraziato viandante.

Ora lasciamo correre le eventuali conseguenze «penali» di un investimento automobilistico o di uno scontro tra autoveicoli. Quelle, in fondo, non riguardano la vittima dell'incidente, ma la comunità in generale, perché le norme penali sono dettate nell'interesse del pubblico, collettivamente considerato, ed appunto perciò colui che promuove l'azione penale è un funzionario statale e si chiama pubblico ministero. A prescindere dalle eventuali conseguenze penali, vi sono le così dette conseguenze «civili». Dice la legge italiana (art. 2043 del codice civile) che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Dunque, avvenuto il sinistro, ecco che si procede alla ricerca del responsabile, al quale incombe l'obbligo di

risarcire la vittima del danno patrimoniale subito.

E qui appunto, tra i molti altri che si presentano, sorge il problema cui vogliamo accennare. Come si fa a valutare economicamente il danno cagionato dall'uno all'altro? Come si fa a tradurlo in eurobigliettoni?

La risposta può sembrare facile, ma non lo è. Indubbiamente, essa è meno difficoltosa quando l'incidente abbia determinato un danno a cose inanimate (per esempio, alla parte posteriore di un'auto) perché ogni cosa ha approssimativamente il suo prezzo di mercato, ed è chiaro che l'autore del danno dovrà rimborsarne al danneggiato il prezzo (o comunque il valore) aggiungendovi magari un tanto per il mancato uso di quella cosa, cui il danneggiato potrà essere costretto per un certo tempo, mentre attende di acquistarne una nuova o di far riparare quella vecchia.

Ma se l'incidente è stato fatale non ad una cosa, bensì ad una persona, come deve procedersi alla liquidazione? In questa materia tariffe, prezzi, listini, calmieri, notoriamente, non ve ne sono. E allora, se Tizio ha «messo sotto» Caio (proprio lui personalmente), quanto gli dovrà pagare? Mille, centomila, un milione,

(bum) un miliardo?

Suvvia (sento che mi si obbietta). Anche in questa materia una gradazione deve esistere. Se Caio muore, il danno è gravissimo. Ma se ci lascia soltanto una gamba, il danno è certamente minore. E non parliamo poi se il tutto si riduce alla perdita di un dito.

Non può negarsi che anche in questa riflessione vi è qualcosa di esatto. Ma si tratta di un orientamento molto approssimativo, perché ancora non abbiamo stabilito quanto valga il dito amputato, quanto valga (in più di esso) la gamba, quanto valga invece la perdita della vita. E si tratta, in secondo luogo, di un orientamento malsicuro, perché bisogna pur tener conto che il dito del pianista, ad esempio, vale spesso assai più della gamba di un matematico. Senza la gamba il matematico (che lavora generalmente seduto) il suo mestiere lo svolge lo stesso; senza il dito mignolo della mano sinistra, il pianista è invece impossibilitato a continuare nella sua attività.

Si potrebbe insistere a lungo con gli esempi. Ma i cenni di cui sopra sono più che sufficienti, io credo, a mettere in luce la grande delicatezza dell'argomento dei «danni a persona» e della relativa valutazione. In que-

sto campo il ricorso alla magistratura è spesso inevitabile. Per quel che ci risulta, l'opera svolta dai giudici italiani nel valutare e considerare e tener conto e decidere può essere qualificata addirittura preziosa. Ciò non toglie peraltro che ancor oggi molti di essi si mostrino, in ordine ad alcuni punti più dolenti, piuttosto oscillanti.

I dubbi di maggiore entità si addensano intorno al problema della valutazione complessiva della persona del danneggiato. Lasciamo da parte i casi «speciali» del pianista che ci rimetta un dito, del calciatore che viene ferito ad un piede, dell'attore cinematografico che resta sfigurato nel viso. Facciamo l'ipotesi che Tizio (guidatore veramente maldestro) investa ed uccida due uomini che procedono a braccetto sul marciapiede. E facciamo il caso che i due uomini a braccetto siano, più precisamente, il noto industriale commendator Caio e il suo domestico Sempronio che lo aiuta ad attraversare la strada. La domanda che si pone è questa: «tanto» ai familiari di Caio per la perdita del loro congiunto, e «altrettanto» ai familiari di Sempronio? Oppure meno ai familiari di Caio (che già sono ricchi e ancora più lo diventeranno per successione) e più a

